SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Urruchurtu Amalia del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Urruchurtu Amalia del Carmen, nata a Cartagena (Colombia) il 21 dicembre 1976, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il titolo professionale colombiano di «psicologo» rilasciato dalla Segreteria sezionale della salute di Bolivar nell'ottobre 2001, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Psicologo» nel settembre 2001, presso la «Universidad de San Buenaventura» di Cartagena;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in italia della professione di psicologo sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Bologna in data 5 luglio 2005, valido fino al 30 luglio 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Hernandez Urruchurtu Amalia del Carmen, nata a Cartagena (Colombia) il 21 dicembre 1976, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09554

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Liliana Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Diana Liliana Susana, nata il 2 aprile 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora Publica», rilasciato nel luglio 1993 dall'Università di Buenos Aires, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio profesional de Ciencias economicas» della Città Autonoma di Buenos Aires da aprile 2005;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visto altresì l'art. 49, comma 3, del decreto presidenziale n. 394/1999, così come modificato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Diana Liliana Susana, nata il 2 aprile 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A09555

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Marmolejo Martillo Marilyn del Monserrate, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Vista l'istanza della sig.ra Marmolejo Martillo Marilyn del Monserrate, nata il 21 novembre 1971 a Manabi (Ecuador), cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale ecuadoregno di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione A o B, e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Trabajadora social» conseguito nell'aprile 1997, presso la Università laica di Guayaquil (Ecuador);

Considerato altresì che risulta essere iscritta al «Colegio de Trabajodores sociales» della provincia del Guayas;

Considerato inoltre che è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A dell'albo — come richiesto dalla migrante — con l'applicazione di misura compensativa oppure per l'iscrizione nella sezione B senza l'applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nota del 21 settembre 2005 con la quale la sig.ra Marmolejo Martillo propone domanda per l'iscrizione alla sezione B dell'albo;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - Sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 1° settembre 2003 dalla questura di Genova a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Marmolejo Martillo Marilyn del Monserrate, nata il 21 novembre 1971 a Manabi (Ecuador), cittadina ecuadoregna, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09556

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 2005.

Modifica del saldo del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», in particolare l'art. 5 concernente la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria»;

Visto il comma 7 del citato art. 5 con il quale si prevede che ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9 dell'art. 5, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi;

Visto, altresì, il comma 9 del ripetuto art. 5, ove si prevede che il Ministro può con proprio decreto modificare l'importo di cui al comma 7, qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992;

Considerato che si è verificata la condizione di cui al citato comma, in quanto, come indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2005 e situazione di cassa al 31 dicembre 2004, negli esercizi 2003 e 2004 il fabbisogno del settore statale è risultato pari a rispettivamente 43.727 e 41.253 milioni di euro, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, pari a 80.524 milioni di euro, come indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il saldo mensile del conto fissato attualmente, ai sensi del ripetuto comma 7 dell'art. 5, in 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2003, n. 398, il saldo del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, di cui all'art. 5, comma 7 del medesimo decreto, è fissato in euro 10.000.000.000.

2. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di euro 10.000.000.000, il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di euro 10.000.000.000, il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A09675

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Linhares Franco Katia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Linhares Franco Katia, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Veterinário» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Linhares Franco Katia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Veterinário» rilasciato in data 26 marzo 1999 dalla «Universidade Federal de Viçosa» (Brasile) alla sig.ra Linhares Franco Katia, nata a Ipatinga (Brasile) il 22 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Linhares Franco Katia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09641

DECRETO 29 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramírez Sánchez Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ramírez Sánchez Carolina, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Veterinario» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ramírez Sánchez Carolina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Veterinario» rilasciato in data 1º ottobre 2004 dalla «Universidad Nacional de Colombia», Bogotà (Colombia) alla sig.ra Ramírez Sánchez Carolina, nata a Bogotà (Colombia) il 3 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Ramírez Sánchez Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2005.

Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo cui, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni non inferiori al venti per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che prevede, a favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la concessione, a domanda, dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;

Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, fino ad un massimo del 50 per cento, della percentuale del predetto esonero;

Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in proporzione all'entità dei danni subiti dalle aziende ed avuto riguardo alla loro ubicazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione

previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:

diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile;

cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.

Art. 2.

A decorrere dal 9 maggio 2004 la misura dell'esonero, di cui all'art. 1, è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dagli esoneri contributivi previsti dal presente decreto saranno rimborsati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base di apposita rendicontazione annuale resa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nell'ambito delle risorse iscritte sul cap. 7411 - U.P.B. 3.2.4.3. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a parziale modifica delle procedure previste per il Fondo di solidarietà nazionale dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante versamento diretto sul conto corrente di tesoreria intestato al medesimo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 163

05A09640

DECRETO 7 settembre 2005.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«La Rinascita», con sede in Napoli, costituita in data 17 dicembre 1983, rogito notaio Elio Belleca - REA 355173 - codice fiscale n. 04229890639 - BUSC 10643;

«L'Isola», con sede in Portici, costituita in data 29 dicembre 1983, rogito notaio Vincenzo Del Genio - REA 356315 - codice fiscale n. 04305310635 - BUSC 10698;

«VI.BEN.», con sede in Quarto, costituita in data 1° febbraio 1984, rogito notaio Giuseppe Rotondano - REA 356513 - codice fiscale n. 04347740633 - BUSC 10718;

«Costruttori Napoletani», con sede in Giugliano, costituita in data 9 gennaio 1986, rogito notaio Nicola Salomone - reg. impr. 1133/86 - REA mancante - codice fiscale mancante - BUSC 11543;

«La Prospettiva», con sede in Casavatore, costituita in data 20 gennaio 1986, rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino - REA 411264 - codice fiscale n. 04917050637 - BUSC 11595;

«C.T.M. - Cooperativa Trasporti Massalubrense», con sede in Massalubrense, costituita in data 7 febbraio 1986, rogito notaio Ugo De Cesare - REA 408959 - codice fiscale n. 04931520631 - BUSC 11627;

«C.O.E.S.», con sede in Afragola, costituita in data 21 marzo 1986, rogito notaio Vincenzo Di Caprio - REA 411160 - codice fiscale n. 04975530637 - BUSC 11704;

«CO.CRE.A», con sede in Napoli, costituita in data 20 marzo 1986, rogito notaio Nicola Capuano - REA 411977 - codice fiscale n. 04977430638 - BUSC 11776;

«Angela», con sede in Giugliano, costituita in data 26 giugno 1986, rogito notaio Alfonso Monda - REA 412907 - codice fiscale n. 05048740632 - BUSC 11781;

«Pagina», con sede in Napoli, costituita in data 23 maggio 1986, rogito notaio Felice Piccinni - reg. impr. 5112/86 - REA mancante - codice fiscale mancante - BUSC 11787;

«San Michele», con sede in Tufino, costituita in data 12 settembre 1986, rogito notaio Bellofiore Gaetano - REA 415895 - codice fiscale n. 05017430637 - BUSC 11830;

«Delizie Vesuviane», con sede in S. Anastasia, costituita in data 14 novembre 1994, per rogito notaio Francesco Orabona - REA 534561 - codice fiscale n. 02927811212 - BUSC 13853;

«Intesa Promotori», con sede in Napoli, costituita in data 25 maggio 1999, rogito notaio Giovanni Cesaro - REA 621122 - codice fiscale n. 07468830638 - BUSC 14508.

Napoli, 7 settembre 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A09644

DECRETO 16 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», in Bollate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», con sede in Bollate (Milano), via Magenta n. 27;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 25 novembre 2002 relativo alla società cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», con sede in Bollate (Milano), via Magenta n. 27, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1996, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, P.O. scioglimenti d'autorità 2544 del codice civile, prot. n. 1580793 del 16 dicembre 2003, per la quale lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», sede legale Bollate (Milano), via Magenta n. 27, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Silocchi di Milano in data 30 aprile 1996, rep. n. 169148, racc. 7924 - BUSC 15974/276992 - codice fiscale n. 11826240159 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1996, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e l'attivo da liquidare non supera il limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A09645

DECRETO 16 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», con sede in Milano, via Montenapoleone n. 3;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 8 marzo 2005 relativo alla società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», con sede in Milano, via Montenapoleone n. 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1990, non ha compiuto atti di gestione da allora, di fatto non persegue lo scopo mutualistico in quanto inattiva e senza sede, dall'ultimo bilancio depositato risulta che non sussistono beni da liquidare di natura immobiliare, non risultano beni da liquidare di natura mobiliare di importo superiore a 5.000 euro;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei

quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi quattordici anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 3, costituita per rogito notaio dott. Orombelli Marco di Milano in data 24 febbraio 1976, rep. n. 41525, racc. 4247 - BUSC 9074/145914 - codice fiscale n. 03773330158 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1990, non ha compiuto atti di gestione da allora, di fatto non persegue lo scopo mutualistico in quanto inattiva e senza sede, dall'ultimo bilancio depositato risulta che non sussistono beni da liquidare di natura immobiliare, non risultano beni da liquidare di natura mobiliare di importo superiore a 5.000 euro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A09646

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Bioedilizia Mediterranea soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive del 5 febbraio 2004 con il quale la società «Cooperativa Bioedilizia Mediterranea soc. coop. a r.l.» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2525-*sexiesdecies* del codice civile e l'avv. Marco Mazzucato è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota prot. n. 1576727 del 5 febbraio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, che ha invitato la Direzione provinciale del lavoro di Padova a voler predisporre lo scioglimento d'ufficio della società «Cooperativa Bioedilizia Mediterranea soc. coop. a r.l.», ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, in quanto dalla relazione conclusiva del mandato del commissario governativo si evince l'impossibilità di risanamento dell'ente (disinteresse dei soci, assenza di programma sociale, pesante deficit patrimoniale, morosità dei soci, riluttanza medesimi a versare nelle casse quel minimo di risorse finanziarie necessarie al buon funzionamento della cooperativa);

Decreta:

La società «Cooperativa Bioedilizia Mediterranea soc. coop. a r.l.» con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cazzato Donato in data 25 febbraio 1999, repertorio n. 207479, ex registro società n. 59311, REA n. 312265, posizione n. 2427/288528, è sciolta in

base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 26 settembre 2005

Il direttore provinciale: DRAGO

05A09614

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 ottobre 2005.

Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»;

Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili

1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.

3. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.

5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unità d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.

2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.

3. Nell'ambito dell'unità minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:

a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inidonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;

b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;

c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purché non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;

d) la ricostituzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente

o mediante idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.

4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. È vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonché la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.

5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attività agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessità ai fini dell'esercizio delle attività stesse. A tal fine è consentita l'aggiunta di parti nuove, purché compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.

6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Specifiche tecniche

1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.

2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.

3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata.

5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.

6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.

7. (Servizi e impianti tecnologici). È ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.

Art. 4.

Comitato paritetico per l'architettura rurale

1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione della legge, è istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, di seguito indicato come «Comitato».

2. Il Comitato è costituito da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre amministrazioni.

3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali per l'emanazione di direttive ai competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre, il Comitato svolge attività di studio ed analisi delle problematiche attinenti all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive nonché funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura rurale.

Art. 5.

Modalità di collaborazione

1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali è allestito il sistema informativo dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.

2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni possono stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e del territorio per l'individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e valorizzazione.

In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A09678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2005.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 ed, in particolare l'art. 110-*decies* e l'allegato VII lettera H;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con legge 3 agosto 2004, n. 204;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Tasso di disaccoppiamento

1. Nel settore dell'olio di oliva il coefficiente di cui all'allegato VII, lettera H del regolamento (CE), n. 1782/2003 è fissato al limite massimo di 1,00.

Art. 2.

Trattenuta

1. In attuazione dell'art. 110-*decies,* paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la trattenuta della componente per l'olio di oliva, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissata al 5% per garantire il finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 395

05A09679

DECRETO 5 ottobre 2005.

Modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed é stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di

origine controllata di che trattasi, specificatamente per quanto riguarda l'utilizzo del tappo a vite per le bottiglie di contenuto non superiore a lt. 5;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla provincia di Trento;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 174 del 28 luglio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» ed all'approvazione della medesima in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche — è modificato come nel testo appresso riportato:

«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche nella tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09625

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2005.

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1º gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti i regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera *a)*.

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate — situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime — a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Art. 4.

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera *b)* è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive *Gazzette Ufficiali* ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 236

APPENDICE

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 (*) 3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
(**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
(***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *c)*, per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi

previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *d)*, per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un impresa può essere ritenuta collegata ad un altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinchè si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: *a)* la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; *b)* le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:

a) nell'allegato n. 1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'art. 2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;

b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'art. 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'allegato n. 1;

c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'art. 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:

allegato n. 3*A*; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli allegati nn. 5*A* e 5;

allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'allegato n. 3*A*;

allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (allegato n. 3);

d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'art. 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati: nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:

i) allegato n. 5*A*; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata;

nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3*A* e 3;

ii) allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'allegato n. 5*A*;

iii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella *A* dell'allegato n. 5 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato;

nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:

i) allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3*A* e 3;

ii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella 1 dell'allegato n. 4 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato.

ALLEGATO N. 1

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: ....

Indirizzo della sede legale: ....

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ....

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
☐	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2,3,4 e 5.
☐	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento [1]:

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa	☐
piccola impresa	☐
media impresa	☐
grande impresa	☐

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

ALLEGATO N. 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ([1]):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ([2]) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 dell'allegato n.4]			
2. Dati ([2]) di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ([2]) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A dell'allegato n.5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (allegato n. 1).

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

ALLEGATO N. 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato», [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella «associata» vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ALLEGATO N. 3*A*

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata:
denominazione o ragione sociale: ....;
indirizzo della sede legale: ....;
n. di iscrizione al registro imprese: ....
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata:

Periodo di riferimento[1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

N.B.: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'allegato n. 5*A* e riportare i dati nell'allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla tabella *A* dell'allegato n. 5 devono essere riportati nella tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale:

a) indicare con precisione la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: ....%;

indicare anche la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ....%;

b) tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale [3] devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.

---

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

ALLEGATO N. 4

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un altra impresa collegata)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3*A* e 3.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

ALLEGATO N. 5

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA «SCHEDA DI COLLEGAMENTO» (ALLEGATO N. 5*A*) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA *A*

Tabella *A*

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'allegato n. 3*A*.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

ALLEGATO N. 5*A*

SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(Da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento)

1. Dati identificativi dell'impresa:
   denominazione o ragione sociale: ....;
   indirizzo della sede legale: ....;
   n. di iscrizione al registro delle imprese: ....
2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari:

Periodo di riferimento[1]........................			
	Occupati (ULA)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella *A* dell'allegato n. 5.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati [2]. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3*A* e 3.

---

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ALLEGATO N. 6

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

N° Legge	Titolo
Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 – art. 1, c. 2 – e successive modificazioni	Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e successive modificazioni	Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – art. 2, c. 100 lett. a) – e successive modificazioni	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni	Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni	Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 – art. 5	Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 – art. 73	Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge 181/1989 a nuove aree di crisi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – artt. 103 e 106 – e successive modificazioni	Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2 - AIUTI *DE MINIMIS*
(art. 4, comma 1, lettera *d*)

N° Legge	Titolo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 114 c. 4	Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava.
Legge 7 agosto 1997, n. 266 – art. 14	Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 103 commi 5 e 6	Incentivazioni in favore del commercio elettronico.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 103 commi 5 e 6	Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico "Quick response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

05A09671

DECRETO 20 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Elaiopolio Consorziale Nuorese», in Nuoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elaiopolio Consorziale Nuorese», con sede in Nuoro, costituita in a data 19 luglio 1954, r.e.a. n. 16234, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cera Enrico, nato a Tuili (Cagliari), il 20 ottobre 1962, con residenza in Selargius (Cagliari), via Mossa n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09643

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 settembre 2005.

Modifica dei decreti 29 dicembre 2003, 6 ottobre 2004 e 31 dicembre 2004, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni dell'8 giugno 2004 e del 23 novembre 2004, ed in particolare per i progetti nn. 13501 e 13501/F presentati da Saras Ricerche S.r.l., Golfo degli Angeli S.p.a., Sartec Saras Tecnologie S.p.a e Starcust S.r.l. e per il progetto n. 3109 presentato da Amap S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a. e Saras Ricerche S.r.l., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visti i decreti dirigenziali n. 2266 del 29 dicembre 2003, n. 1801, del 31 dicembre 2004 e il decreto di rettifica n. 1226 del 6 ottobre 2004, con i quali i progetti nn. 13501 e 13501/F presentati da Saras Ricerche S.r.l., Golfo degli Angeli S.p.a., Sartec Saras Tecnologie S.p.a. e Starcust S.r.l. e il progetto n. 3109 presentato da Amap S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a. e Saras Ricerche S.r.l., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Viste le note del 9 maggio 2005 pervenute in data 12 maggio 2005 prot. nn. 5031 e 5032 con le quali Banca Intesa Mediocredito S.p.a. comunica che, per i progetti nn. 13501 e 13501/F, a seguito di acquisizioni e fusioni, la titolarità del progetto è passata alla nuova società Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a., mentre per il progetto n. 3109 comunica la variazione di titolarità dalla Saras Ricerche S.r.l. alla Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a.;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2005, ed in particolare per i progetti nn. 13501 e 13501/F presentati da Saras Ricerche S.r.l., Golfo degli Angeli S.p.a., Sartec Saras Tecnologie S.p.a. e Starcust S.r.l. e per il progetto n. 3109 presentato da Amap S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a. e Saras Ricerche S.r.l.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003 e n. 1801 del 31 dicembre 2004 e del decreto di rettifica n. 1226 del 6 ottobre 2004, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

13501: Saras Ricerche S.r.l. - Assemini (Cagliari); Golfo degli Angeli S.p.a. - Cagliari; Sartec Saras Tecnologie S.r.l. - Assemini (Cagliari); Starcust S.r.l. - Sarroch (Cagliari); Sistema di Controllo Ambientale e Gestione Territoriale del Golfo di Cagliari.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003 e 6 ottobre 2004;

Variazione di titolarità: da Saras Ricerche S.r.l., Golfo degli Angeli S.p.a., Sartec Saras Tecnologie S.p.a., e Starcust S.r.l. alla sola Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a.;

13501/F: Saras Ricerche S.r.l. - Assemini (Cagliari); Golfo degli Angeli S.p.a. - Cagliari; Sartec Saras Tecnologie S.r.l. - Assemini (Cagliari); Starcust S.r.l. - Sarroch (Cagliari).

Tecnico di ricerca per la gestione delle problematiche di monitoraggio delle aree marino-costiere e per la pianificazione e programmazione territoriale.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003;

Variazione di titolarità: da Saras Ricerche S.r.l., Golfo degli Angeli S.p.a., Sartec Saras Tecnologie S.p.a. e Starcust S.r.l. alla sola Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a.;

3109: Amap S.P.A. - Palermo; Acquedotto Pugliese S.p.a. - Bari, Saras Ricerche S.r.l. - Assemini (Cagliari).

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004;

Variazione di titolarità: da Amap S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a. e Saras Ricerche S.r.l. a Amap S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a. e Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A09623

DECRETO 14 settembre 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 18 marzo 2003, ed in particolare per il progetto n. 13491 presentato dalla Saras Ricerche S.r.l. e dall'Università degli studi di Cagliari, per i quali

il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 13491 presentato dalla Saras Ricerche S.r.l. e dall'Università degli studi di Cagliari, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota dell'8 giugno 2005 pervenuta in data 15 giugno 2005 prot. n. 7724 con la quale il San Paolo IMI S.p.a. comunica che, per il progetto n. 13491, a seguito della fusione per incorporazione, la titolarità del progetto è passata alla nuova società Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a.;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 6 luglio 2005, ed in particolare per il progetto n. 13491 presentato dalla Saras Ricerche S.r.l. e dall'Università degli studi di Cagliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere al]a relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

13491 Saras ricerche S.r.l. - Assemini (Cagliari); Università degli studi di Cagliari - Cagliari.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003;

Variazione di titolarità: da Saras Ricerche S.r.l. e Università degli studi di Cagliari a Saras Ricerche e Tecnologie S.p.a. e Università degli studi di Cagliari.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A09624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 15722 del 13 settembre 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che l'intero sistema informatizzato catastale non ha funzionato dalla mattina del 7 settembre 2005 sino alle ore 13,47 del successivo giorno 8 settembre u.s., a seguito della sostituzione del Router;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 27 settembre 2005 con nota prot. n. 2386/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali dalla mattina del 7 settembre sino alle ore 13,47 dell'8 settembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 ottobre 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A09674

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota del 31 agosto 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata e dei sevizi catastali fino alle ore 13,15 in data 30 agosto 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso da un guasto alla linea elettrica della zona dove è ubicato l'ufficio, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 507/05 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Rimini;

Determina:

È accertato per l'Ufficio provinciale di Rimini l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata e dei servizi catastali fino alle ore 13,15 con ripresa della normale attività dalle ore 14,30 alle ore 16,30 il giorno 30 agosto 2005;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 ottobre 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A09724

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005.

Aggiornamento, per il trimestre ottobre-dicembre 2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 200/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCM 31 ottobre 2002);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);

la delibera dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 56/05 (di seguito: delibera n. 56/05);

la delibera dell'Autorità 28 giugno 2005, n. 132/05 (di seguito: delibera n. 132/05);

la delibera dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: delibera n. 184/05);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05.

Considerato che:

con la sentenza sopra richiamata il Tar Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04;

con delibera n. 184/05 l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la menzionata sentenza del Tar Lombardia;

rispetto al valore definito nella delibera n. 132/05, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, calcolato ai sensi della deliberazione n. 195/02, ha registrato, nel periodo dicembre 2004-agosto 2005 una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che: sia necessario per il trimestre ottobre-dicembre 2005, in virtù della variazione dell'indice I_t sopra riportata rispetto al valore definito nella delibera n. 132/05, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

Delibera:

1) di aumentare, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005, di 0,0510 centesimi di euro/MJ (0,510 euro/GJ) le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03; tale aumento è pari a 1,9645 centesimi di euro/mc (0,019645 euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

2) di pubblicare la presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2005.

Milano, 28 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A09626

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005.

Aggiornamento, per il trimestre ottobre-dicembre 2005, di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro *Ct*. (Deliberazione n. 201/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004;

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalità di vendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, per l'anno 2005;

decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005.

Visti:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre 2000, n. 244/00, 27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04), 25 giugno 2004, n. 103/04, 29 settembre 2004, n. 171/04, 30 dicembre 2004, n. 252/04, 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05), 28 giugno 2005, n. 133/05 (di seguito: deliberazione n. 133/05);

la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 224/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04;

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;

la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;

Viste:

la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) del 21 luglio 2005, prot. Autorità n. 016118 del 25 luglio 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 17 agosto 2005, prot. Autorità n. 018324 del 24 agosto 2005;

la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e del Gestore della rete in data 9 settembre 2005, prot. Autorità n. 020135 del 12 settembre 2005;

la comunicazione della Cassa del 15 settembre 2005 (prot. 001473), prot. Autorità n. 020772, del 16 settembre 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 16 settembre 2005, prot. Autorità n. 020981 del 19 settembre 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 15 settembre 2005, prot. Autorità n. 20821, 16 settembre 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 15 settembre 2005, prot. Autorità n. 020820 del 16 settembre 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 19 settembre 2005, prot. Autorità n. 021311 del 20 settembre 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 19 settembre 2005, prot. Autorità n. 021312 del 20 settembre 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 settembre 2005, prot. Autorità n. 021422 del 21 settembre 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 23 settembre 2005 (prot. Autorità n. 022015 del 27 settembre 2005);

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)*, del testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi l'art. 33, comma 33.3, lettera *b)*, del testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

con la partecipazione della domanda nella borsa elettrica, a partire dal 1° gennaio 2005 si è reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;

il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;

in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per i mesi da gennaio a luglio 2005;

le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)*, della deliberazione n. 168/03;

le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento superiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)*, di cui alla medesima deliberazione più un fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03;

l'art. 33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede che per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *e)*, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)*;

l'art. 26, comma 26, della deliberazione n. 48/04 prevede, per l'anno 2004, che l'Autorità determini il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento alle unità di produzione che hanno fatto richiesta e ottenuto l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 26, comma 26.5, della medesima deliberazione;

la società Tirreno Power S.p.a. ha ottenuto l'ammissione dì due unità di produzione essenziali alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 26, comma 26.5, della deliberazione n. 48/04 per l'anno 2004 e che, da una valutazione preliminare, il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di tali unità essenziali risulta essere positivo;

relativamente al periodo aprile-luglio 2005 sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, sono stati considerati tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche i corrispettivi di sbilanciamento delle unità di produzione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239;

relativamente al periodo gennaio-luglio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-luglio 2005 al netto del fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il terzo trimestre 2005, pari a circa 112 milioni di euro;

relativamente al periodo gennaio-luglio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, incluso il fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il terzo trimestre 2005, pari a circa 17 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;

con la citata comunicazione del 23 settembre 2005, il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità che il gettito generato a tutto settembre 2005 dal corrispettivo di cui all'art. 52.6 della deliberazione n. 168/03, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, è stimato sufficiente a coprire i relativi oneri;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa conguaglio e dal Gestore della rete con le comunicazioni sopra citate, non emergono esigenze immediate di revisione del valore delle aliquote delle componenti tariffarie A e UC;

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 133/05, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%;

Ritenuto opportuno:

trattare gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato quali:

costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;

costi di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico nella misura equivalente al prodotto al fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03 per la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2005, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

modificare in aumento la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni rese disponibili dal Gestore della rete e dall'Acquirente unico, nonché dell'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 168/03 di cui ai successivi punti, incrementando conseguentemente l'elemento OD;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;

rettificare la deliberazione n. 168/03 fissando pari a zero, a partire dal 1° ottobre 2005, il valore del corrispettivo di cui all'art. 52.6 della medesima deliberazione, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001;

attivare in via prudenziale la raccolta delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per l'anno 2004 connessi con la reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, adeguando coerentemente il corrispettivo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 168/03;

di fissare pari a zero il valore dell'elemento DP introdotto con deliberazione n. 46/04;

aggiornare il parametro Ct;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del parametro Ct

1. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 il valore del parametro *Ct* è pari a 5,319 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Modificazioni dell'allegato A *alla deliberazione n. 168/03*

1. All'art. 37 della deliberazione n. 168/03 il comma 37.2 è sostituito dal comma:

«37.2. Entro il medesimo termine di cui al comma 37.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:

a) la somma del corrispettivo unitario di cui al comma 37.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'art. 26, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;

b) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento».

2. Dopo la tabella 6 di cui alla deliberazione n. 168/03, è inserita la tabella 1 allegata al presente provvedimento.

3. La tabella 4 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Art. 4.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

1. I valori dell'elemento *PC* e dell'elemento *OD* per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

2. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono confermati i valori dell'elemento *INT* come fissato con deliberazione n. 54/05 e dell'elemento *CD* come fissato con deliberazione n. 133/05.

3. A partire dal 1° ottobre 2005 l'elemento *DP*, introdotto con deliberazione 27 marzo 2004, n. 46/04 è fissato pari a zero.

4. I valori della componente *CCA* per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 allegate al presente provvedimento.

5. I valori dell'elemento *PV* e della componente *CAD* per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate al presente provvedimento.

6. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono confermati i valori delle componenti tariffarie A, come fissati con deliberazione n. 133/05.

7. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono confermati i valori delle componenti tariffarie UC_1, UC_3, UC_4, UC_5, UC_6 e MCT, come fissati con deliberazione n. 54/05.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'allegato *A* alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri n vigore dal 1° ottobre 2005.

Milano, 28 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

TABELLA 1

Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (art. 37.2)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,00931771	0,00931771	0,00931771	0,00931771

TABELLA 2

Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 (art. 52.6)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

TABELLA 3.1: ELEMENTO PC PER I CLIENTI FINALI NON DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato	PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	7,47
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,24
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	8,22
lettera d) Utenze in media tensione di illummazione pubblica	5,93
lettera e) Altre utenze in media tensione	8,05
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	7,00

Tabella 3.2: ELEMENTO PC PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato	PC (centesimi di euro/kWh)	
	FB1	FB2
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	10,51	5,59
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	10,37	5,45
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	10,62	5,70
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	9,85	5,17
lettera e) Altre utenze in media tensione	10,11	5,43
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	9,79	5,22

TABELLA 3.3: ELEMENTO PC PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato	PC (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	14,79	11,83	9,96	5,37
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,79	11,83	9,96	5,37
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	14,79	11,83	9,96	5,37
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	14,03	11,22	9,44	5,09
lettera e) Altre utenze in media tensione	14,03	11,22	9,44	5,09
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	13,73	10,99	9,25	4,98

TABELLA 4.1: ELEMENTO OD PER I CLIENTI FINALI NON DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato		OD (centesimi di euro/kwli)
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	0,38	
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica		0,37
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	0,38	
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica		0,36
lettera e) Altre utenze in media tensione	0,36	
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	0,35	

TABELLA 4.2: ELEMENTO OD PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato	OD (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	0,36	0,36	0,36	0,36
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,36	0,36	0,36	0,36
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	0,36	0,36	0,36	0,36
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,34	0,34	0,34	0,34
lettera e) Altre utenze in media tensione	0,34	0,34	0,34	0,34
lettera f) Altre utenze in alta e altissima tensione	0,33	0,33	0,33	0,33

TABELLA 5.1 COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI NON DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato		CCA (centesimi di euro/kwh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	8,03	
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica		6,67
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	8,83	
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica		6,35
lettera e) Altre utenze in media tensione	8,65	
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	7,52	

TABELLA 5.2: COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)	
	FB1	FB2
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	11,07	6,15
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	10,80	5,88
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	11,23	6,31
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,27	5,59
lettera e) Altre utenze in media tensione	10,71	6,03
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	10,31	5,74

TABELLA 5.3: COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	16,10	12,57	10,52	5,73
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	16,10	12,57	10,52	5,73
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	16,10	12,57	10,52	5,73
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	15,27	11,93	9,97	5,43
lettera e) Altre utenze in media tensione	15,27	11,93	9,97	5,43
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	14,94	11,67	9,77	5,31

TABELLA 6: ELEMENTO PV

Tariffa D2	
Fasce di consumo (kWh/anno)	PV (centesimi di euro/kWh)
da a	
0 900	4,60
901 1800	4,60
1801 2640	6,87
2641 4440	8,59
oltre 4440	6,87

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	6,87

TABELLA 7: COMPONENTE CAD

Tariffa D2	
Fasce di consumo (kWh/anno)	CAD (centesimi di euro/kWh)
da a	
0 900	6,79
901 1800	6,82
1801 2640	9,09
2641 4440	10,81
oltre 4440	9,09

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	9,09

05A09627

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il *referendum* per il distacco del comune di Lamon della regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per i giorni 30 e 31 ottobre 2005. (Deliberazione n. 144/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, previsto dall'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Trasmesso lo schema di delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* ex art. 132, secondo comma, della costituzione avente ad oggetto il distacco del Comune di Lamon (Belluno) della regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino Alto-Adige, fissato per i giorni 30 e 31 ottobre 2005, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referen-*

dum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 31 ottobre 2005.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 5 ottobre 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A09676

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di Daiano e di Bolzano, fissate per il giorno 6 novembre 2005. (Deliberazione n. 143/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, previsto dall'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 36/A del 26 agosto 2005 sono state previste per il giorno 6 novembre 2005, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno 20 novembre 2005, le elezioni dirette del sindaco e dei consigli comunali di Daiano (Trento) e di Bolzano;

Trasmesso lo schema di delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di Daiano (Trento) e di Bolzano, fissata per il giorno 6 novembre 2005, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005».

2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 20, comma 1, della delibera n. 11/05/CSP decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 6 novembre 2005, ovvero sino a tutto il 20 novembre 2005 nella eventualità della effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 5 ottobre 2005

Il presidente CALABRÒ

05A09677

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2005.

Elevazione, per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. della percentuale prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15181).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;

Vista la comunicazione del 19 settembre 2005 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Transalpina di Energia S.r.l. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 21 settembre 2005, con la quale la stessa ha proposto di adottare per Edison S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 91,5 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. pari all'8,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 21 marzo 2005 ed il 16 settembre 2005, pari a circa 620 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 91,5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 ottobre 2005

Il presidente: CARDIA

05A09657

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2005.

Elevazione, per le azioni ordinarie emesse da Banca nazionale del lavoro S.p.a. della percentuale prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15182).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri

generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;

Vista la comunicazione del 16 agosto 2005 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse da Banca nazionale del lavoro S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Banca nazionale del lavoro S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 29 settembre 2005, con la quale la stessa ha proposto di adottare per Banca nazionale del lavoro S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 91,5 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Banca nazionale del lavoro S.p.a. pari all'8,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nei sei mesi antecedenti il 16 agosto 2005, data di comunicazione dell'offerta pubblica di acquisto, e nei sei mesi antecedenti il 28 settembre 2005, giorno antecedente la predetta comunicazione di Borsa Italiana, rispettivamente, di 645 milioni di euro e di 674 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Banca nazionale del lavoro S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 91,5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 ottobre 2005

Il presidente: CARDIA

05A09658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del dott. Giulio Maninchedda a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2005, il dott. Giulio Maninchedda è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio di del comune di Castelvolturno (Caserta), a decorrere dal 1° luglio 2005 fino al 30 giugno 2006.

05A09553

Autorizzazione della concessione del credito d'imposta per l'acquisto della carta da parte delle imprese editrici, ai sensi dell'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, si dà comunicazione che la Commissione europea, con decisione C(2005)350def. del 21 settembre 2005, ha autorizzato la concessione del credito d'imposta per l'acquisto della carta da parte delle imprese editrici, istituito con legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189.

05A09656

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2061
Yen	137,30
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,749
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68175
Fiorino ungherese	251,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9475
Corona svedese	9,3108
Tallero sloveno	239,55
Corona slovacca	38,960
Franco svizzero	1,5460
Corona islandese	74,02
Corona norvegese	7,8735
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3973
Nuovo leu romeno	3,5752

Rublo russo	34,4300
Nuova lira turca	1,6420
Dollaro australiano	1,5929
Dollaro canadese	1,4261
Yuan cinese	9,7598
Dollaro di Hong Kong	9,3538
Rupia indonesiana	12151,46
Won sudcoreano	1256,64
Ringgit malese	4,5494
Dollaro neozelandese	1,7301
Peso filippino	67,331
Dollaro di Singapore	2,0318
Baht tailandese	49,428
Rand sudafricano	7,9057

Cambi del giorno 7 ottobre 2005

Dollaro USA	1,2144
Yen	137,82
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,638
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68700
Fiorino ungherese	250,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9223
Corona svedese	9,3375
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,943
Franco svizzero	1,5484
Corona islandese	74,80
Corona norvegese	7,8880
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,4020
Nuovo leu romeno	3,6008
Rublo russo	34,5950
Nuova lira turca	1,6412
Dollaro australiano	1,6016
Dollaro canadese	1,4325
Yuan cinese	9,8269
Dollaro di Hong Kong	9,4180
Rupia indonesiana	12177,40
Won sudcoreano	1259,64
Ringgit malese	4,5774
Dollaro neozelandese	1,7423
Peso filippino	67,672
Dollaro di Singapore	2,0451
Baht tailandese	49,586
Rand sudafricano	7,9702

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09801 - 05A09802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato concernente la distillazione di crisi dei vini da tavola, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 1493/99 - Campagna 2005/2006.

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 264 del 22 settembre 2005 il regolamento CE n. 1530/2005 relativo all'apertura della distillazione di crisi, prevista dall'art. 30 del regolamento CE n. 1493/99, in Italia, per un volume massimo di 2 milioni di ettolitri di vino da tavola.

Con il presente comunicato si intendono ricordare alcune comunicazioni fondamentali per gli uffici incaricati dalle regioni alla ricezione ed approvazione dei contratti.

Gli uffici periferici preposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano alla ricezione dei contratti per la distillazione di crisi devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr. IX - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma:

entro e non oltre il 14 ottobre 2005 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentate nel periodo dal 25 settembre ed il 10 ottobre 2005;

entro e non oltre il 15 novembre 2005 i dati relativi ai contratti approvati.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli organismi regionali il Ministero deciderà, entro il 21 ottobre 2005, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentate, tenuto conto che non è possibile superare in ambito nazionale il volume di 2.000.000 hl di vino da tavola da distillare.

La decisione sull'eventuale riduzione sarà comunicata dal Ministero agli assessorati regionali ed alle province autonome che informeranno gli uffici preposti all'approvazione dei contratti. Gli stessi uffici entro il 31 ottobre 2005 approvano i contratti previa verifica che i contratti e le dichiarazioni siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr. IX - via XX Settembre 20 - 00187 Roma, secondo le modalità previste.

Si ritiene utile ribadire che la mancata comunicazione al Ministero entro il termine stabilito del 14 ottobre 2005 delle quantità di vino da tavola oggetto dei contratti e/o delle dichiarazioni presentati, comporta che gli stessi non possono essere approvati e, quindi, non potranno essere corrisposti né il prezzo minimo né gli aiuti.

05A09672

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olitrace»

Estratto determinazione n. 129 del 26 settembre 2005

Medicinale: OLITRACE.

Titolare A.I.C.: B.Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Strasse, 1 - 34212 Melsungen Germania.

Confezioni:

soluzione per infusione 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035858012/M (in base 10) 1269LW (in base 32);

soluzione per infusione 50 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035858024/M (in base 10) 1269M8 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo: cloruro ferroso 695,8 mcg, zinco cloruro 681,5 mcg, manganese cloruro 197,9 mcg, cloruro rameico 204,6 mcg, cloruro cromico 5,3 mcg, sodio selenito pentaidrato 7,89 mcg, sodio molibdato diidrato 2,42 mcg, potassio ioduro 16,6 mcg, sodio fluoruro 126,0 mcg;

contenuto di oligoelementi: ferro 35 μmol/fiala 2000 mcg/fiala; zinco 50 μmol/fiala 3300 mcg/fiala; manganese 10 μmol/fiala 550 mcg/fiala; rame 12 μmol/fiala 760 mcg/fiala; cromo 0,2 μmol/fiala 10 mcg/fiala; selenio 0,3 μmol/fiala 24 mcg fiala; molibdeno 0,1 μmol/fiala 10 mcg/fiala; iodio 1,0 μmol/fiala 127 mcg fiala; fluoro 30 μmol/fiala 570 mcg/fiala;

osmolarità teorica massima: circa 90 mOsm/l PH 1,7—2,3;

eccipienti: acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: B. Braun Melsungen AG Mistelweg 2 - 12357 Berlino (Germania).

Rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse, 1 - 34212 Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Olitrace» è impiegato in pazienti adulti come componente di un regime nutrizionale per via endovenosa per l'apporto di oligoelementi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

soluzione per infusione 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035858012/M (in base 10) 1269LW (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

soluzione per infusione 50 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035858024/M (in base 10) 1269M8 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09532

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% con potassio cloruro 0,3% Baxter».

Estratto determinazione n. 130 del 26 settembre 2005

Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO CLORURO 0,3% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano n. 25 - 00196 Roma.

Confezioni:

20 sacche viaflo da 500 ml - A.I.C. n. 035841016/M (in base 10) 125SZS (in base 32);

10 sacche viaflo da 1000 ml - A.I.C. n. 035841028/M (in base 10) 125T04 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principi attivi: cloruro di potassio 3,0 g/l, cloruro di sodio 9,0 g/l, Mmol/l K^+ : 40 Na^+ : 154 Cl^- : 194;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Baxter S.A. Boulevard Renè Branquart, 80 - 7860 Lessines Belgio;

Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford Norfolk IP 24 3SE (UK);

Bieffe Medital Ctra de Biescas Seneguè 22 666 Sabinanigo (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: «Sodio cloruro 0,9% con potassio cloruro 0,3% soluzione per infusione Baxter» utilizzato per la prevenzione e il trattamento della deplezione di potassio e/o ipopotassiemia in condizioni che comportano una perdita di cloruro di sodio e acqua.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 sacche viaflo da 500 ml - A.I.C. n. 035841016/M (in base 10) 125SZS (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

10 sacche viaflo da 1000 ml - A.I.C. n. 035841028/M (in base 10) 125T04 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09533

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etoposide Ebewe»

Estratto determinazione n. 131 del 26 settembre 2005

Medicinale: ETOPOSIDE EBEWE.

Titolare: A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l. - viale SS. Pietro e Paolo, 50 - 00144 Roma.

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 036622013/M (in base 10) 12XMPX (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 036622052/M (in base 10) 12XMR4 (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 036622025/M (in base 10) 12XMQ9 (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 036622037/M (in base 10) 12XMQP (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 036622049/M (in base 10) 12XMR1 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 20 mg di etoposide;

eccipienti: alcool benzilico, alcool etilico 96% (v/v), acido citrico anidro, macrogol 300, polisorbato 80.

Produzione: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach (Austria).

Indicazioni terapeutiche: l'«Etoposide» è un farmaco antineoplastico per uso endovenoso. Può essere usato in monoterapia o in combinazione con altri agenti oncolitici.

I dati disponibili dimostrano che l'etoposide può essere impiegato nel carcinoma polmonare a piccole cellule, nei carcinomi del testicolo non seminomatosi resistenti, nella leucemia mielomonoci-

tica e mielocitica acuta (AML, sottotipo FAB M4 o M5) quale parte della terapia di combinazione dopo fallimento della chemioterapia di induzione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 036622013/M (in base 10) 12XMPX (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 7,86 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 12,97 euro;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 036622025/M (in base 10) 12XMQ9 (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 14,26 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 23,53 euro;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 036622037/M (in base 10) 12XMQP (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 28,52 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 47,07 euro;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 036622049/M (in base 10) 12XMR1 (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 68,39 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 112,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09534

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina Hexal»

Estratto determinazione n. 132 del 26 settembre 2005

Medicinale: AZATIOPRINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036292047/M (in base 10) 12MKGH (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036292050/M (in base 10) 12MKGL (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036292062/M (in base 10) 12MKGY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 50 mg contiene:

principio attivo: azatioprina 50 mg;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, cellulosa microcristallina, poliossile 8 stearato, talco;

colorante: titanio diossido (E171).

Produzione e controllo: produzione delle compresse Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Atlee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento: Amareg GmbH - Donaustaufer Stasse 378 - 93055 Regensburg (Germania), Salutas Pharma GmbH - Otto-von Guericke Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH Otto-von Guericke Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Azatioprina Hexal» è indicata in associazione ad altri farmaci immunosoppressori, per la profilassi del rigetto nel trapianto di organi allogenici quali rene, fegato, cuore, polmone e pancreas.

L'azatioprina viene normalmente utilizzata nel regime immunosoppressivo in aggiunta agli altri agenti immunosoppressori, che costituiscono la base della terapia.

L'effetto terapeutico può essere evidente solo dopo settimane o mesi e può comportare una riduzione della posologia degli steroidi, così riducendo la tossicità associata agli alti dosaggi e all'uso prolungato dei cortisonici.

L'azatioprina è indicata nei casi gravi delle seguenti patologie, in cui i pazienti risultano intolleranti o hanno sviluppato tolleranza agli steroidi e in cui la risposta terapeutica è inadeguata nonostante il trattamento con dosi elevate di steroidi:

artrite reumatoide attiva grave che non può essere controllata con farmaci meno tossici (DMARDs - Farmaci antireumatici modificanti la malattia);

malattie intestinali infiammatorie gravi e moderatamente gravi (Morbo di Crohn o colite ulcerosa);

lupus eritematoso sistemico;

dermatomiosite e polimiosite;

epatie cronica attiva autoimmune;

poliarterite nodosa;

anemia emolitica autoimmune refrattaria ad anticorpi caldi;

porpora trombocitopenica cronica idiopatica refrattaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036292050/M (in base 10) 12MKGL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 9,89 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 16,33 euro;

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036292047/M (in base 10) 12MKGH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036292062/M (in base 10) 12MKGY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09535

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dibase»

Estratto determinazione A.I.C. n. 550 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIBASE nelle forme e confezioni: «10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» flacone con contagocce 10 ml; «100.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 6 fiale 1 ml; «300.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 2 fiale 1 ml.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36 - cap 56014 Italia, codice fiscale 05200381001.

Confezione:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» flacone con contagocce 10 ml;

A.I.C. n. 036635011 (in base 10) 12Y0D3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Abiogen Pharma S.p.a.- 56014 Ospedaletto - Pisa (Italia), via Meucci, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.;

eccipiente: olio di oliva raffinato quanto basta a 10 ml.

Confezione:

«100.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 6 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 036635023 (in base 10) 12Y0DH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Abiogen Pharma S.p.a. - 56014 Ospedaletto - Pisa (Italia), via Meucci, 36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.;

eccipiente: olio di oliva raffinato per uso iniettabile quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«300.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 2 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 036635035 (in base 10) 12Y0DV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Abiogen Pharma S.p.a. - 56014 Ospedaletto - Pisa (Italia), via Meucci, 36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D_3) 7,5 mg pari a 300.000 U.I.;

eccipiente: olio di oliva raffinato per uso iniettabile quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036635011 «10.000 UI/ ml gocce orali, soluzione» flacone con contagocce 10 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 3,64 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 6,00 euro;

A.I.C. n. 036635023 «100.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 6 fiale 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 2,42 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 4,00 euro;

A.I.C. n. 036635035 «300.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 2 fiale 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 2,12 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 3,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036635011 «10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» flacone con contagocce 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036635023 «100.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 6 fiale 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036635035 «300.000 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso orale e intramuscolare» 2 fiale 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09547

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crestor»

Estratto determinazione n. 134 del 29 settembre 2005

Medicinale: CRESTOR

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882467/M (in base 10), 1271H3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882479/M (in base 10), 1271HH (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882481/M (in base 10), 1271HK (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882493/M (in base 10), 1271HX (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882505/M (in base 10), 1271J9 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882517/M (in base 10), 1271JP (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882529/M (in base 10), 1271K1 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882531/M (in base 10), 1271K3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882543/M (in base 10), 1271KH (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882556/M (in base 10), 1271KW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882568/M (in base 10), 1271L8 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882570/M (in base 10), 1271LB (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882582/M (in base 10), 1271LQ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035882594/M (in base 10), 1271M2 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035882606/M (in base 10), 1271MG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc - South Main Street, Sabana Gardens Industrial Park Carolina (Porto Rico);

IPR Pharmaceuticals Inc Corr 188 Late 17 - San Isidro Industrial Park - PIC - 00729 Canovanas (Porto Rico);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania).

Confezionamento e controllo:

AstraZeneca UK Ltd - Silk Road Business Park - Macclesfield Cheshire SK 10 NA (Regno Unito);

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel (Germania);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania);

AstraZeneca Reims Park Industriel Pompelle Chemin de Villy Reims Cedex 2 (Francia);

NV AstraZeneca SA Schaessenstraat 15, B - 9070 Destelbergen (Belgio);

AstraZeneca AB S-151 - 85 Sodertalje (Svezia);

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA C/A Melva s/n - 36400 Porrino Pontevedra (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria (tipo II a, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo II b) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882505/M (in base 10), 1271J9 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09560

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provisacor»

Estratto determinazione n. 133 del 29 settembre 2005

Medicinale: PROVISACOR.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a. Palazzo Volta via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Concessionario per la vendita: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883469/M (in base 10), 1272GF (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883471/M (in base 10), 1272GH (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883483/M (in base 10), 1272GV (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883495/M (in base 10) 1272H7 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883507/M (in base 10), 1272HM (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883519/M (in base 10) 1272HZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883521/M (in base 10), 1272J1 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883533/M (in base 10), 1272JF (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883545/M (in base 10), 1272JT (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883558/M (in base 10), 1272K6 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883560/M (in base 10), 1272K8 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883572/M (in base 10) 1272KN (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883584/M (in base 10), 1272L0 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035883596/M (in base 10), 1272LD (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035883608/M (in base 10), 1272LS (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc - South Main Street, Sabana Gardens - Industrial Park Carolina (Porto Rico);

IPR Pharmaceuticals Inc Corr 188 Late 17 - San Isidro Industrial Park - PIC 00729 Canovanas (Porto Rico);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania).

Confezionamento e controllo:

AstraZeneca UK Ltd - Silk Road Business Park - Macclesfield Cheshire SK 10 NA (Regno Unito);

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 - 22880 Wedel (Germania);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania);

AstraZeneca Reims Park Industriel Pompelle Chemin de Villy - Reims Cedex - 2 (Francia);

NV AstraZeneca SA Schaessenstraat 15, B 9070 Destelbergen (Belgio).

AstraZeneca AB S-151 - 85 Sodertalje (Svezia);

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA C/A Melva s/n - 36400 Porrino Pontevedra (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria (tipo II a, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo II b) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883507/M (in base 10), 1272HM (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09536

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cirantan»

Estratto determinazione n. 135 del 29 settembre 2005

Medicinale: CIRANTAN.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a. Palazzo Volta via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882467/M (in base 10), 1271H3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882479/M (in base 10), 1271HH (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882481/M (in base 10), 1271HK (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882493/M (in base 10), 1271HX (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882505/M (in base 10), 1271J9 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882517/M (in base 10), 1271JP (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882529/M (in base 10), 1271K1 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882531/M (in base 10), 1271K3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882543/M (in base 10), 1271KH (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882556/M (in base 10), 1271KW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882568/M (in base 10), 1271L8 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882570/M (in base 10), 1271LB (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882582/M (in base 10), 1271LQ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035882594/M (in base 10), 1271M2 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035882606/M (in base 10), 1271MG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa da rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato.

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc - South Main Street, Sabana Gardens - Industrial Park Carolina (Porto Rico);

IPR Pharmaceuticals Inc Corr 188 Late 17 - San Isidro Industrial Park PIC - 00729 Canovanas (Porto Rico);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania).

Confezionamento e controllo:

AstraZeneca UK Ltd SiIk Road Business Park - Macclesfield Cheshire SK 10 NA (Regno Unito);

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 - 22880 Wedel (Germania);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania);

AstraZeneca Reims Park Industriel Pompelle Chemin de Villy - Reims Cedex 2 - Francia;

NV AstraZeneca SA Schaessenstraat 15, B - 9070 Destelbergen (Belgio);

AstraZeneca AB S-151 - 85 Sodertalje (Svezia);

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA C/A Melva s/n - 36400 Porrino Pontevedra (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria (tipo II a, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo II b) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882505/M (in base 10), 1271J9 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09537

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simestat»

Estratto determinazione n. 136 del 29 settembre 2005

Medicinale: SIMESTAT.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a. Palazzo Galileo via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884461/M (in base 10), 1273FF (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884473/M (in base 10), 1273FT (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884485/M (in base 10), 1273G5 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884497/M (in base 10), 1273GK (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884509/M (in base 10), 1273GX (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884511/M (in base 10), 1273GZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884523/M (in base 10), 1273HC (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884535/M (in base 10), 1273HR (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884547/M (in base 10), 1273J3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884550/M (in base 10), 1273J6 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884562/M (in base 10), 1273JL (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884574/M (in base 10), 1273JY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884586/M (in base 10), 1273KB (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035884598/M (in base 10) 1273KQ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035884600/M (in base 10), 1273KS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa da rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc - South Main Street, Sabana Gardens - Industrial Park Carolina (Porto Rico);

IPR Pharmaceuticals Inc Corr 188 Late 17 - San Isidro Industrial Park PIC - 00729 Canovanas (Porto Rico);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania).

Confezionamento e controllo:

AstraZeneca UK Ltd - Silk Road Business Park - Macclesfield Cheshire SK 10 NA (Regno Unito);

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 - 22880 Wedel (Germania);

AstraZeneca GmbH Otto-Hann Strasse - 68723 Plankstadt (Germania);

AstraZeneca Reims Park Industriel Pompelle Chemin de Villy - Reims Cedex 2 - Francia;

NV AstraZeneca SA Schaessenstraat 15, B - 9070 Destelbergen (Belgio);

AstraZeneca AB S-151 - 85 Sodertalje (Svezia);

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA C/A Melva s/n - 36400 Porrino Pontevedra (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria (tipo II a, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo II b) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035884509/M (in base 10), 1273GX (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09538

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunine Stim Plus».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 708 del 22 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, cap A 1220, Austria (AT).

Medicinale: IMMUNINE STIM PLUS.

Variazione A.I.C.: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzato, l'aggiunta di un sito alternativo per la produzione dei flaconi da 5 ml di acqua per preparazioni iniettabili, presso lo stabilimento Hameln Pharmaceuticals GmbH, - Langes Feld, 13 Hameln Germania.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029117025 - «600 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 600 U.I. polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + set x ricostituzione e infusione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 715 del 22 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Milano), via Figino, 16, cap 20100, Italia, codice fiscale 05619050585.

Medicinale: IPSTYL.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029399110 - «soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» siringa preriempita 60 mg;

a: A.I.C. n. 029399110 - «60 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A09549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glutatione»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 716 del 22 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona, 10, cap 20092, Italia, codice fiscale 03227750969.

Medicinale: GLUTATIONE.

Variazione A.I.C.: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina: Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.a., via Morolese n. 87 - 03013 Ferentino (Frosinone), esclusivamente per la fase relativa alla ripartizione della polvere liofilizzata nei flaconi.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028087029 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09550

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinnat»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 718 del 22 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Medicinale: ZINNAT.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli eccipienti:

da: composizione 125 mg/5 ml	g/5 ml	a: composizione 125 mg/5 ml	g/5 ml
Acetossietilcefuroxima	0,150	Acetossietilcefuroxima	0,150
Acido stearico	0,852	Acido stearico	0,852
Saccarosio	3,062	Saccarosio	3,062
Povidone K30	0,013	Povidone K30	0,013
Aroma tutti frutti	0,100	Aroma tutti frutti	0,100
		Acesulfame potassico	*0,021*
		Aspartame	*0,021*
		Gomma Xanthan	*0,001*

da: composizione 250 mg/5 ml	g/5 ml	a: composizione 250 mg/5 ml	g/5 ml
Acetossietilcefuroxima	0,300	Acetossietilcefuroxima	0,300
Acido stearico	1,203	Acido stearico	1,203
Saccarosio	2,289	Saccarosio	2,289
Povidone K30	0,012	Povidone K30	0,012
Aroma tutti frutti	0,102	Aroma tutti frutti	0,102
		Acesulfame potassico	*0,045*
		Aspartame	*0,045*
		Gomma Xanthan	*0,002*

da: composizione 250 mg bustine	g	a: composizione 250 mg bustine	g
Acetossietilcefuroxima	0,300	Acetossietilcefuroxima	0,300
Acido stearico	1,704	Acido stearico	1,704
Saccarosio	6,124	Saccarosio	6,124
Povidone K30	0,026	Povidone K30	0,026
Aroma tutti frutti	0,200	Aroma tutti frutti	0,200
		Acesulfame potassico	*0,042*
		Aspartame	*0,042*
		Gomma Xanthan	*0,002*

Conseguentemente vengono modificate (ristretti) i limiti delle specifiche relative alle impurezze alla fine del periodo di validità per la formulazione da 125 mg/5ml e per la confezione da 250 mg bustine mentre per la formulazione da 250 mg/5 ml i limiti delle impurezze approvati rimangono invariati.

Il restringimento dei limiti delle impurezze per la sospensione 125 mg/5ml e per la confezione da 250 mg bustine è il seguente:

impurezza cefuroxima da: non maggiore di 1,5 a non maggiore di 1,0;

Delta-2 isomero dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 2,5 a non maggiore di 2,0;

anti isomeri dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 1,5 a non maggiore di 1,5 (invariato);

impurezze di altri prodotti di degradazione da: non maggiore di 0.5 a non maggiore di 0.2;

impurezze totali da: non maggiore di 4,5 a non maggiore di 3,5.

.

Conseguentemente vengono modificati gli stampati limitatamente all'aggiunta nella lista degli eccipienti di acesulfame potassico, aspartame e gomma xanthan.

Inoltre vista la presenza di aspartame nella nuova formulazione dovrà essere aggiunta l'informazione «usare con cautela in pazienti affetti da fenilchetonuria» nel paragrafo riguardante le «speciali avvertenze e precauzioni d'uso».

Inoltre vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto prima di essere ricostituito da: «conservare al di sotto di 25ºC» a: «Conservare al di sotto di 30ºC» e vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto ricostituito da 2 - 25ºC a 2-8ºC.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026915049 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026915052 - «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 026915076 - «250 mg/5 m1 granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026915088 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026915090 - «250 mg/5 m1 granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «250 mg/5 m1 granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml (A.I.C. n. 026915088), «250 mg/5 m1 granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml (A.I.C. n. 026915090), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A09551

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chemicetina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 723 del 22 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese, 224, cap 20090, Italia, codice fiscale 09964320155.

Medicinale: CHEMICETINA.

Variazione A.I.C.: Modifica del fornitore del materiale di partenza impiegato nella produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica del produttore del materiale di partenza del principio attivo (certificato di conformità della Farmacopea europea non disponibile);

da: produttore del materiale di partenza «Levo Base» come da DMF «Restricted Part» n. 8583.04298.464 (aggiornamento luglio 2001): Shangai n. 6 Pharmaceutical Factory 1290 Zhen Non Rd, Shangai China 20033;

a: produttore del materiale di partenza «Levo Base» come da DMF «Restricted Part» n. 8583.04298.464 (aggiornamento novembre 2004): Apeloa Medical Technology Co. Ltd Hengdian Industrial Zone Dong Tang City, Zhejiang Province China.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 002866174 - «500 mg ovuli»3 ovuli;

A.I.C. n. 002866186 - «250 mg ovuli»3 ovuli.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticavent»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 542 del 23 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICAVENT, anche nella forma e confezione: «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, codice fiscale 08998480159.

Confezione: «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni - A.I.C. n. 027658032 (in base 10) 0UD1TJ (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.A. stabilimento sito in Aranda De Duero (Burgos) - Spagna, Poligono Industrial Allen De Duero Parcerlas 60-2 (tutte); Glaxo Operations UK Ltd (Trading AS Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in U.K., Harmire Road - Barnard Castle - County Durham Gran Bretagna (tutte).

Composizione: 100 g di sospensione contengono:

principio attivo: Fluticasone propionato 0,05 g;

eccipienti: glucosio anidro 5 g; cellulosa microcristallina - carmellosa sodica 1,5 g; alcool 2 - feniletilico 0,25 g; benzalconio cloruro 0,02 g; polisorbato 80 0,005 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionai e croniche, compresa la pollinosi («febbre da fieno»), e delle riniti vasomotorie.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice n. 027657, relativo al farmaco: «Flixonase» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni - A.I.C. n. 027658032 (in base 10) 0UD1TJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 027658032 «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tapazole»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 543 del 23 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TAPAZOLE, rilascata alla società Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, c.a.p. 27010, codice fiscale n. 01423300183, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «5 mg compresse» 100 compresse (codice A.I.C. n. 005472016) viene autorizzata la confezione «5 mg compresse» blister in PVC/AI da 100 compresse (Codice A.I.C. n. 005472028).

Confezione: «5 mg compresse» blister in PVC/AI da 100 compresse - A.I.C. n. 005472028 (in base 10) 056ZSW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teofarma S.r.l., viale Certosa n. 8/A - 27100 Pavia.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Metimazolo 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato, amido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia medica dell'ipertiroidismo.

La terapia a lungo termine può indurre la remissione della malattia. Il Tapazole può essere impiegato per la preparazione all'intervento di tiroidectomia subtotale ed alla terapia con iodio-radioattivo.

Il Tapazole è inoltre indicato quando la tiroidectomia è controindicata o non consigliabile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «5 mg compresse» blister in PVC/AI da 100 compresse - A.I.C. n. 005472028 (in base 10) 056ZSW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 005472028 «5 mg compresse» blister in PVC/AI da 100 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 005472016 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A09544

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triazolam Bruni».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 548 del 23 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in corso Basilica Soluntina, 67, Santa Flavia (Palermo), con codice fiscale n. 02656370828.

Medicinale: TRIAZOLAM BRUNI.

Confezione:

A.I.C. n. 036220059 - «0,125 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036220061 - «0,125 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036220073 - «0,25 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036220085 - «0,25 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 (Milano), con codice fiscale n. 12582960154.

Con variazione della denominazione in: TRIAZOLAM RATIOPHARM ITALIA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09545

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto determinazione n. 549 del 23 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede in Strada Statale 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00885470062.

Medicinale: AZITROCIN.

Confezione:

A.I.C. n. 027897014 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027897026 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027897040 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

A.I.C. n. 027897053 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027897065 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897077 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897089 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897091 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897103 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897115 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027897127 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino (sospesa),

è ora trasferita alla società Pfizer Italia s.r.l., con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09546

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005.

Il giorno 3 ottobre 2005 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N) e le confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.:

Avv. Guido Fantoni (Presidente)

per le Confederazioni sindacali

CGIL: FIRMATO;

CISL: FIRMATO;

UIL: FIRMATO;

CIDA: NON FIRMATO;

CISAL: FIRMATO;

CONFEDIR: FIRMATO;

CONFSAL: FIRMATO;

COSMED: FIRMATO.

Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere il seguente errore materiale:

nella tavola n. 8 riguardante l'Area VII, nella parte relativa alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione la denominazione «CGIL FP» viene sostituita con l'esatta denominazione dell'organizzazione di categoria rappresentativa «CGIL SNUR».

Terminato tale adempimento le parti, con l'eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005.

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 27 febbraio 2001, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. NeI presente contratto la dizione «aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «aree».

4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

Capo II

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 2.

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 129. Esso deriva dal contingente storico di n. 124 a cui vanno sommati n. 5 distacchi relativi ai professionisti degli enti pubblici non economici, collocati con il CCNQ del 23 settembre 2004 nell'apposita sezione della relativa area dirigenziale VI.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutte le aree dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 ed è ripartito nell'ambito di ciascuna area secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 9.

3. Il contingente dei distacchi delle agenzie fiscali, è costituito per scorporo dall'area di provenienza dei dirigenti (Ministeri), ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2006 - 2007. Comunque, al fine di consentire le agibilità sindacali nelle agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria dell'area I, VI e VIII è consentita la possibilità di utilizzare i distacchi di loro pertinenza in forma compensativa. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed all'ARAN.

4. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nelle aree, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n. 9. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

Art. 3.

Contingente dei permessi sindacali

1. È confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio.

2. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. I permessi sindacali di cui al comma 1, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a n. 37 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra quelle rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.

Art. 4.

Cumuli

1. Per tutte le aree della dirigenza è confermato il cumulo dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di 23 minuti per dirigente in servizio già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 27 febbraio 2001.

2. Per tutte le aree della dirigenza, in ragione della non avvenuta elezione delle RSU, sono cumulati, temporaneamente e per il biennio 2004-2005, i permessi sindacali nella misura di 30 minuti per dirigente in servizio.

3. Il contingente dei permessi cumulati dei commi 1 e 2, pari a 53 minuti, ammonta a n. 91 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2, comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 220 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 9. Nella tavola n. 10 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. È confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n. 55.050 ore, di cui n. 42.081 alle organizzazioni di categoria rappresentative delle aree e n. 12.969 alle confederazioni. Per effetto di un ricorso pendente, in attesa dell'esito dello stesso, le ore di permesso alle confederazioni sono provvisoriamente portate a n. 11.888.

3. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 11 al n. 20.

4. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nelle aree di nuova formazione di cui all'art. 2, comma 3 è costituito per scorporo dall'area di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2006 - 2007.

5. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono fare utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nelle aree ove queste non siano rappresentative.

Art. 6.

Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Nell'area V, attesa la specificità del comparto Scuola, sono confermate le norme speciali di cui all'art. 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque, non oltre il 30 giugno 2005;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 21 marzo 2001 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 10 settembre 2005, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

Art. 7.

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. Le parti prendono atto che nell'area IV l'organizzazione sindacale ANPO è ammessa con riserva in attesa del deposito della sentenza del giudizio d'appello di cui si terrà conto all'atto della stipulazione finale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6, comma 4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

ALLEGATO

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DELLE AREE DIRIGENZIALI

CGIL

CISL

UIL

CIDA

CISAL

CONFEDIR

CONFSAL

COSMED

TAVOLA 2 - AREA I			
MINISTERI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
DIRSTAT	2	CONFEDIR	1
CISL FPS	3	CISL	
CIDA / UNADIS MINISTERI	1	CIDA	
CGIL FP	1	CGIL	
CONFSAL - UNSA	1	CONFSAL	
UIL PA	1	UIL	
FEDERAZIONE ASSOMED SIVEMP		COSMED	
totale	9		1
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
DIRSTAT	2	CONFEDIR	
CISL AZIENDE	1	CISL	
CGIL FP		CGIL	
UIL PA		UIL	
totale	3		0

TAVOLA 3 - AREA II			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
DIRER DIREL	4	CONFEDIR	1
CGIL FP	3	CGIL	
CISL FPS	4	CISL	
UIL FPL	2	UIL	
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael, confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel)	1	CISAL	
CIDA ENTI LOCALI		CIDA	
totale	14		1

TAVOLA 4 - AREA III			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNABI SDS	14	-	
AUPI	8	CONFEDIR	1
CGIL FP	6	CGIL	1
CISL FPS COSIADI	5	CISL	1
SINAFO	4	CONFEDIR	1
CIDA / SIDIRSS	2	CIDA	
CONFEDIR SANITA'	2	CONFEDIR	
UIL FPL	3	UIL	1
totale	44		5

TAVOLA 5 - AREA IV			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
ANAAO ASSOMED	18	**COSMED**	1
CIMO ASMD	11	**CONFEDIR**	1
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL FPL	9	**UIL**	1
UMSPED (AAROI,AIPAC,SNR)	13		
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)	8		
CGIL MEDICI	3	**CGIL**	1
FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME	4	**CISL**	1
FESMED (ACOI,ANMCO,ANMDO,AOGOI,SUMI,SEDI,FEMEPA)	8		
ANPO (*ammessa con riserva*)	5		
totale	79		5

TAVOLA 6 - AREA V			
SCUOLA			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
ANP		**CIDA**	
CISL SCUOLA	1	**CISL**	
CGIL SCUOLA	1	**CGIL**	
SNALS - CONFSAL	1	**CONFSAL**	
totale	3		0
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SCUOLA		**CGIL**	
totale	0		0

TAVOLA 7 - AREA VI			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	6	**CISL**	1
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	2	**CISAL**	1
ANMI INAIL	2		
RDB PI	2	**RDB CUB**	
CIDA FENDEP	1	**CIDA**	
CGIL FP	1	**CGIL**	
UIL PA	1	**UIL**	
totale	15		2
AGENZIE FISCALI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CONFSAL - UNSA	2	**CONFSAL**	
CGIL FP		**CGIL**	
UIL PA		**UIL**	
CISL FPS		**CISL**	
CIDA / UNADIS		**CIDA**	
totale	2		0

TAVOLA 8 - AREA VII

ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SNUR	1	CGIL	
ANPRI		CIDA	
CISL FIR	1	CISL	1
UIL PA	1	UIL	
DIRSTAT		CONFEDIR	
totale	3		1

UNIVERSITA'			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL UNIVERSITA'	1	CISL	
CGIL SNUR	1	CGIL	
CIDA FENDEP		CIDA	
DIRSTAT		CONFEDIR	
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI		CONFSAL	
totale	2		0

TAVOLA 9 - AREA VIII

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CIDA / UNADIS		CIDA	
UIL PA		UIL	
DIRSTAT		CONFEDIR	
CISL FPS		CISL	
CGIL FP		CGIL	
SNAPRECOM		CONFINTESA	
CONFSAL - UNSA		CONFSAL	
totale	0		0

TAVOLA 10
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*distacchi*
CGIL	**7**
CISL	**3**
UIL	**2**
CIDA	**5**
CISAL	**1**
CONFEDIR	**9**
CONFSAL	**0**
COSMED	**4**
totale	**31**

TAVOLA 11
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	*
CISL	*
UIL	*
CIDA	3.963
CISAL	*
CONFEDIR	3.963
CONFSAL	*
COSMED	3.963
totale	**11.888**

* le ore di spettanza delle confederazioni CGIL, CISL, UIL, CISAL e CONFSAL sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi nei comparti relativo al biennio 2004-2005 in quanto complessivamente assegnate per i comparti e per le aree dirigenziali

TAVOLA 12 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NELLE AREE

area	*ore permessi*
area I	6.723
area II	4.133
area III	9.754
area IV	12.302
area V	0
area VI	8.285
area VII	409
area VIII	475
totale	42.081

TAVOLA 13 - AREA I	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
CONFEDIR	1831
CISL	1333
CIDA	934
CGIL	754
CONFSAL	675
UIL	668
COSMED	528
totale	6723

TAVOLA 14 - AREA II	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
DIRER DIREL	1232
CGIL FP	1135
CISL FPS	1027
UIL FPL	434
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel)	203
CIDA ENTI LOCALI	102
totale	4133

TAVOLA 15 - AREA III	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
SNABI SDS	2712
AUPI	1922
CGIL FP	1494
CISL FPS COSIADI	1060
SINAFO	976
CIDA / SIDIRSS	569
CONFEDIR SANITA'	498
UIL FPL	523
totale	9754

TAVOLA 16 - AREA IV	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
ANAAO ASSOMED	2708
CIMO ASMD	1900
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL FPL	1670
UMSPED (AAROI,AIPAC,SNR)	1589
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)	1015
CGIL MEDICI	998
FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME	977
FESMED (ACOI,ANMCO,ANMDO,AOGOI,SUMI,SEDI,FEMEPA)	937
ANPO (*ammessa con riserva*)	508
totale	12302

TAVOLA 17 - AREA V	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
CIDA	0
CISL	0
CGIL	0
CONFSAL	0
totale	0

TAVOLA 18 - AREA VI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
CISL	2389
CISAL	1138
ANMI INAIL	931
RDB CUB	908
CIDA	900
CGIL	802
UIL	640
CONFSAL	577
totale	8285

TAVOLA 19 - AREA VII	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
CGIL	96
CIDA	29
CISL	192
UIL	40
CONFEDIR	26
CONFSAL	26
totale	409

TAVOLA 20 - AREA VIII	
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero ore permessi*
CIDA / UNADIS	164
UIL PA	79
DIRSTAT	63
CISL FPS	58
CGIL FP	48
SNAPRECOM	37
CONFSAL - UNSA	26
totale	475

05A09659

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate per cessata attività dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia:

1. Impresa Bernini & C. S.r.l. sede via Alagna 101, 27026 Garlasco (Pavia) - Marchio 226 PV;
2. Impresa L'Orefice di Pacco Gaetana sede via Gatti n. 14, 27055 Rivanazzano (Pavia) Marchio 233 PV.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

05A09673

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501238/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.